

FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
MEF

24A04289

ALLEGATO I

Ambito	Misura	Amministrazione	Soggetto Attuatore	Partita IVA / C.F.	CUP	Assegnazione Definitiva
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	00869560722	C45F21000350001	875.479,95 €
PNRR	M5C2I2.1	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	00364980722	H87H21000780001	395.926,03 €
PNRR	M4C1I1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO	02758990648	F99I22000030006	12.554,40 €
PNRR	M4C1I3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	COMUNE DI CASTELFIDARDO	00123220428	G22E18000230005	411.420,62 €
PNC	PNC-E.2	MINISTERO DELLA SALUTE	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI	01120620057	G31B21008400006	2.750.000,00 €
					Totale Assegnazioni Definitive:	4.445.381,00 €

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° agosto 2024.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive e della specifica indicazione delle sostanze: 2-CMC e acetilmetadolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanegetico e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico;

Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Tenuto conto delle note pervenute nel mese di maggio 2024, da parte del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

la segnalazione di nuove molecole tra cui: 2C-iP; 3-Me-PCE; delta-8-THCP; THCB e 2-CMC, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo febbraio-marzo 2024;

Considerato che la sostanza 2C-iP è una fenetilammina che - sulla base della somiglianza strutturale con altre fenetilammine con noti effetti allucinogeni, come la sostanza 2C-B, presente nella Tabella I del testo unico - si suppone abbia effetti allucinogeni;



Considerato che la sostanza 3-Me-PCE è un derivato arilcicloesilamminico che - in base alla somiglianza strutturale con altre arilcicloesilammine con effetti dissociativi noti, come la sostanza PCE, presente nella Tabella I - si suppone abbia effetti dissociativi;

Considerato che le sostanze delta-8-THCP; THCB sono cannabinoidi semisintetici che agiscono come agonisti dei recettori dei cannabinoidi;

Tenuto conto che la sostanza 2-CMC - identificata per la prima volta in Europa, in particolare nei Paesi Bassi, oggetto di prima segnalazione sul territorio italiano, nel mese di maggio 2024 - risulta già sotto controllo in Italia negli analoghi di struttura derivanti da 2-ammino-1-fenil-1-propanone, in quanto inserita nella Tabella I del testo unico, all'interno di tale categoria di sostanze, senza essere denominata specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza 2-CMC per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Considerato che la sostanza acetilmetadolo, oppioide sintetico, noto anche come acetato di metadile, è una miscela racemica di alfacetilmetadolo (α -acetilmetadolo) e betacetilmetadolo (β -acetilmetadolo) e che nella Tabella I del testo unico sono presenti le forme stereoisomere alfacetilmetadolo e betacetilmetadolo, componenti della miscela racemica, che non è espressamente denominata;

Tenuto conto che nella «*Section 1 della yellow list - List of Narcotic Drugs Under International Control*», che include le sostanze della «*Schedule I*» di cui alla Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti del 1961, la sostanza acetilmetadolo è espressamente elencata;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza acetilmetadolo in accordo con le convenzioni internazionali e per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con note del 14 maggio 2024, del 17 maggio 2024 e del 21 maggio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-iP; 3-Me-PCE; delta-8-THCP; THCB e della specifica indicazione delle sostanze e 2-CMC e acetilmetadolo;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 luglio 2024, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico delle sostanze: 2C-iP; 3-Me-PCE; delta-8-THCP; THCB e della specifica indicazione delle sostanze e 2-CMC e acetilmetadolo;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale e internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in altri paesi europei e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2C-iP (denominazione comune)
 2-(2,5-dimetossi-4-(propan-2-ile)fenil)etanammina (denominazione chimica)
 2-[2,5-dimetossi-4-(propan-2-ile)fenil]etan-1-ammina (altra denominazione)
 2-(4-isopropil-2,5-dimetossi-fenil)etanammina (altra denominazione)
 2-(4-isopropil-2,5-dimetossifenil)etanammina (altra denominazione)
 2-(4-isopropil-2,5-dimetossifenil)etan-1-ammina (altra denominazione)
 2,5-dimetossi-4-(1-metiletil)benzene-etanammina (altra denominazione)
 4-isopropil-2,5-dimetossifenetilammina (altra denominazione)
 2C-IP (altra denominazione)
 Jelena (altra denominazione)

2-CMC (denominazione comune)
 1-(2-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (denominazione chimica)
 1-(2-clorofenil)-2-(metilammino)-1-propanone (altra denominazione)
 2-clorometcatinone (altra denominazione)
 2Cl-metilcatinone (altra denominazione)
 2Cl-MC (altra denominazione)

3-Me-PCE (denominazione comune)
 N-etil-1-(3-metilfenil)cicloesan-1-ammina (denominazione chimica)
 N-etil-1-(3-metilfenil)cicloesanammina (altra denominazione)
 N-etil-1-(m-tolil)cicloesanammina (altra denominazione)
 N-etil-1-(m-tolil)cicloesan-1-ammina (altra denominazione)
 3-metil-PCE (altra denominazione)
 3-metil eticlidina (altra denominazione)

acetilmetadolo (denominazione comune)

delta-8-THCP (denominazione comune)
 3-epil-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)
 3-epil-6,6,9-trimetil-6a,7,10,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione)
 JWH 091 (altra denominazione)



Δ8-THCP (altra denominazione)
 Δ8-tetraidrocannabiforolo (altra denominazione)
 Δ8-THC-C7 (altra denominazione)
 THC-C7 (altra denominazione)
 Δ8-THC-epitil (altra denominazione)
 THC-epitil (altra denominazione)

THCB (denominazione comune)
 3-butil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidro-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica)
 3-butil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobencocromen-1-olo (altra denominazione)
 3-butil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (altra denominazione)
 nor-THC (altra denominazione)
 delta-9-THCB (altra denominazione)
 delta-9-tetraidrocannabutolo (altra denominazione)
 delta-9-tetraidrocannabinolo-C4 (altra denominazione)
 delta-9-THC-butil (altra denominazione)
 delta-9-THC-C4 (altra denominazione)
 THC-butil (altra denominazione)
 tetraidrocannabinol-C4 (altra denominazione)
 THC-C4 (altra denominazione)
 tetraidrocannabutolo (altra denominazione)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A04200

DECRETO 2 agosto 2024.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo Unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanege- no e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a*) e lettera *d*) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto della nota pervenuta in data 5 giugno 2023, da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: H4-CBD e 4'-cloro descloroalprazolam, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel mese di aprile 2023;

Considerato che la sostanza H4-CBD è un cannabinoi- de semisintetico, riconducibile per struttura chimica al tetraidrocannabinolo;

Considerato che la sostanza 4'-cloro descloroalprazo- lam, appartiene alla famiglia delle benzodiazepine, che trovano generale collocazione nella tabella IV;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sani- tà, reso con note del 5 giugno 2023 e del 28 giugno 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza H4-CBD e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: 4'-cloro descloroalprazolam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 10 ottobre 2023, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostan- za H4-CBD e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza: 4'-cloro descloroalprazolam;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubbli- ca, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Re- pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazio- ni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

- H4-CBD (denominazione comune);
- 2-(2-isopropil-5-metilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo (denominazione chimica);
- 2-(5-metil-2-propan-2-ilcicloesil)-5-pentilbenzene-1,3-diolo (altra denominazione);
- 2-[5-metil-2-(1-metiletil)cicloesil]-5-pentil-1,3-benzenediolo (altra denominazione);



H4-CBD (altra denominazione);
 H4CBD (altra denominazione);
 HCBBD (altra denominazione);
 THD (altra denominazione);
 cicloesilCBD (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4'-cloro-descloroalprazolam (denominazione comune);
 6-(4-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina (denominazione chimica);
 4'-cloro-descloroalprazolam (altra denominazione);
 4'Cl-descloroalprazolam (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A04201

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2024.

Modifica dell'allegato 1 al decreto 1° settembre 2021 concernente requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 17 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022;

Visti in particolare gli articoli 2 e 8 del decreto 1° settembre 2021, che stabiliscono le modalità di comunicazione di inizio attività, rispettivamente, di locazione e noleggio e di appoggio alle immersioni subacquee da effettuare con apposito modulo, allegato al decreto stesso;

Considerate le criticità interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in riferimento a ciascun articolo segnalato, emerse nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi;

Decreta:

Articolo unico

1. La comunicazione di inizio attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua oppure di appoggio alle immersioni subacquee, da presentare all'Autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella competente per il territorio, nel quale abitualmente stazionano i natanti da diporto o le moto d'acqua impiegati, prevista, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2022, è resa su modulo conforme all'allegato 1 al presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

Il Ministro: SALVINI

